

Art. 2.6 - Dotazione di verde nelle zone prevalentemente residenziali e produttive

In tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione, nelle aree esterne al centro storico e alle aree di antico impianto di valore ambientale, dovrà essere prevista la sistemazione a verde di almeno il 30% dell'area interessata; l'Amministrazione comunale verificata la impossibilità tecnica di tale prescrizione potrà autorizzare una incidenza comunque non inferiore al 50% di quanto previsto come minimo.

Il progetto dovrà documentare sia le alberature esistenti sia le previsioni relative alla sistemazione definitiva dell'area non edificata (tipo e ubicazione delle essenze, tipo di pavimentazione; di recinzione, ecc.). Le piante di alto fusto dovranno essere scelte in prevalenza fra quelle a foglia caduca tipiche della zona e quelle preesistenti non potranno essere abbattute se non previo nullaosta dell'Amministrazione Comunale.